SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 1988

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti» **(822)**, d'iniziativa del senatore Galeotti e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2
AMABILE *(DC), relatore alla Commissione* 2

«Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» (788), d'iniziativa del senatore Vettori e di altri senatori

«Provvedimento di sostegno ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane» (1057), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 15, 16
VETTORI *(DC), relatore alla Commissione* 15

«Disposizioni per il settore dell'elettronica» (1179)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE 12, 14, 15
CONSOLI *(PCI)* 13, 15
MANCIA *(PSI)* 13
SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 13

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti» (822), d'iniziativa del senatore Galeotti e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti», d'iniziativa dei senatori Galeotti ed altri.

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta del 19 ottobre. Ricordo che sono stati espressi i pareri favorevoli della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª Commissione permanente e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Prego il senatore Amabile di riferire alla Commissione sullo stato attuale dei lavori.

AMABILE, *relatore alla Commissione.* Siamo giunti alla fase finale dell'esame di questo disegno di legge da parte della nostra Commissione e penso che compiamo un'opera meritoria nel concludere rapidamente il relativo dibattito. Ricordo che già nella passata legislatura questo ramo del Parlamento ebbe ad esprimere un voto favorevole su un provvedimento che rispondeva alle esigenze di alcune categorie preoccupate circa la possibilità di continuare ad esercitare l'attività di perito assicurativo (ciò riguardava segnatamente i periti industriali).

Vorrei confermare in questa sede che, ai sensi della norma che stiamo per approvare, non è prevista alcuna incompatibilità per l'iscrizione all'albo dei periti assicurativi da parte di soggetti iscritti anche in altri albi. Quindi il testo non prevede alcuna esclusione, salvo naturalmente l'obbligo per i periti industriali di iscriversi all'albo dei periti assicurativi per svolgere quell'attività.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(*Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo*)

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

2. La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, la data di iscrizione e l'indirizzo della sede operativa.

È approvato.

Art. 2.

(*Iscrizioni nel ruolo*)

1. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio o quali legali rappresentanti o dipendenti delle società di cui all'articolo 4, comma 2.

È approvato.

Art. 3.

(*Accertatori di danni dipendenti da imprese*)

1. Gli accertatori di danni alle cose che siano alle dipendenze di un'impresa, di un gruppo o di un consorzio di imprese di assicurazione sono tenuti a dichiarare, al momento della liquidazione, di aver adempiuto alla valutazione del risarcimento per conto dell'impresa, del gruppo o del consorzio di imprese di assicurazione.

2. Gli accertatori di danni alle cose che siano alle dipendenze di un'impresa, di un gruppo o di un consorzio di imprese di assicurazione hanno diritto ad essere iscritti nel ruolo quando dimostrino l'effettiva cessazione del rapporto di impiego e l'esercizio continuato dell'attività di accertatore per almeno cinque anni.

È approvato.

Art. 4.

(*Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo*)

1. La professione di perito assicurativo per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

2. Qualora l'attività di perito assicurativo sia esercitata da una società, l'obbligo di iscrizione nel ruolo deve essere riferito ai legali o al legale rappresentante della società stessa e ai dipendenti che, muniti dei necessari poteri, siano delegati dalla società allo svolgimento dell'attività di perito assicurativo.

3. Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui al comma 2, per l'aggiornamento del ruolo, entro e non oltre due mesi dall'avvenuta variazione.

È approvato.

Art. 5.

(*Requisiti per l'iscrizione nel ruolo*)

1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;

b) abbia il godimento dei diritti civili;

c) non abbia riportato condanna irrevocabile per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

d) sia fornito di diploma di licenza di scuola media superiore o equipollente;

e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale.

2. Non possono esercitare attività di perito assicurativo nè essere iscritti nel ruolo gli enti pubblici, le imprese di assicurazione, gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo quanto stabilito nel comma 2 dell'articolo 4.

3. Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dal n. 117, lettera *b*), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

5. La tassa di cui al comma 4 è dovuta anche dai periti assicurativi legali rappresentanti o dipendenti delle società di cui al comma 2 dell'articolo 4.

È approvato.

Art. 6.

(*Iscrizione nel ruolo*)

1. L'iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 8.

È approvato.

Art. 7.

(*Cancellazione dal ruolo e reiscrizione*)

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 8, in caso di:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 5;

c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi del comma 2 dell'articolo 5;

d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 5;

e) radiazione;

f) dichiarazione di fallimento.

2. La reiscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere *d*) ed *f*) del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reiscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione.

È approvato.

Art. 8.

(*Commissione nazionale per i periti assicurativi*)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

2. La commissione è composta:

a) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;

c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;

e) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo;

f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.

3. Tutti i componenti della commissione, nonchè i supplenti per ciascuno dei componenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*) del comma 2, ad eccezione del presidente e del vice presidente, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. I componenti di cui alle lettere *e*) e *f*) del comma 2 nonchè i relativi supplenti sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. I supplenti dei componenti di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 2 sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle designazioni effettuate dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal Ministro del tesoro.

6. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. Le funzioni di segreteria sono svolte dal funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alla lettera *c*) del comma 2.

8. La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare.

È approvato.

Art. 9.

(*Commissioni provinciali per i periti assicurativi*)

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione provinciale per i periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;

c) da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su designazione delle organizzazioni sindacali e professionali di categoria

maggiormente rappresentative sul piano provinciale. La designazione è effettuata tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente.

3. Le commissioni provinciali oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;

b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di perito assicurativo;

c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nel ruolo e vigilano sul corretto esercizio della attività di perito assicurativo;

d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi.

È approvato.

Art. 10.

(*Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali*)

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, di concerto con il Ministro del tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per il funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali.

È approvato.

Art. 11.

(*Contributo annuale*)

1. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti al pagamento del contributo annuale di lire 150.000 da versarsi in apposito conto corrente postale intestato alla locale sezione della Tesoreria provinciale dello Stato, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione.

2. La misura del contributo annuale può essere variata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 8.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono imputate a favore del bilancio dello Stato.

È approvato.

Art. 12.

(*Sanzioni disciplinari*)

1. L'iscritto che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione dal ruolo.

2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; è motivato ed è inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e di esso è data comunicazione, nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 4, anche alla società preponente.

3. La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.

4. La radiazione è inflitta per fatti di particolare gravità e comporta la cancellazione dal ruolo. Di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 2 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale.

5. Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

È approvato.

Art. 13.

(*Procedimento disciplinare*)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale, anche su segnalazione delle commissioni provinciali.

2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresì, l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.

4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.

È approvato.

Art. 14.

(*Sanzioni amministrative*)

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 12, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 5.000.000

2. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere la ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge è il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo.

È approvato.

Art. 15.

(*Tariffa delle prestazioni*)

1. La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commmissione nazionale di cui all'articolo 8.

2. Resta confermato quanto previsto dalle leggi per le prestazioni effettuate quali consulenti del giudice o quali periti d'ufficio.

A questo articolo i senatori Amabile, Galeotti, Mancia, Perugini e D'Amelio hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2. Per le prestazioni rese ad imprese di assicurazione la tariffa è determinata di intesa dalle Associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall'Associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di mancata intesa la tariffa è determinata a norma del primo comma.

3. Per la determinazione delle tariffe a norma del primo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiama a partecipare alle riunioni della Commissione di cui all'articolo 8 esperti nella particolare materia».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Ne do lettura:

Art. 16.

(*Onere finanziario*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1988, si farà fronte con le entrate di cui all'articolo 11.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo il senatore Galeotti ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 16.

(*Onere finanziario*)

«1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, che per gli articoli da 1 a 17 è valutato in lire 150 milioni per l'anno 1989 e in lire 300 milioni per l'anno 1990, si farà fronte con l'entrata di cui all'articolo 11.».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Ne do lettura:

Art. 17.

(*Norma transitoria*)

1. Nella prima formazione del ruolo sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), dell'articolo 5, abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nella prima formazione del ruolo possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), dell'articolo 5 abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di perito assicurativo per

l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. La domanda di partecipazione alla prova di idoneità deve essere corredata dei certificati attestanti il possesso degli altri requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 5 e di quello previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Con decreto da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina le modalità per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4 hanno effetto a decorrere da un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A questo articolo i senatori Amabile, Galeotti, Mancia, Perugini e D'Amelio hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

All'articolo 17, è aggiunto il seguente comma:

«Le associazioni di cui all'articolo 15, comma 2, determinano la tariffa entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che il Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 17, il seguente nuovo articolo:

Art. 18.

(*Ampliamento del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo*)

1. Le dotazioni organiche del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, sono sostituite da quelle di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

TABELLA A

RUOLO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

QUADRO E

DIRIGENTI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Vice Direttore generale	1
	Dirigente superiore	2	Consiglieri ministeriali aggiunti	2
E	Primo Dirigente	6	Direttore di divisione	6

TABELLA B

RUOLO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

QUALIFICA FUNZIONALE	POSTI
VIII	11
VII	15
VI	4
V	5
IV	16
III	2
II	2

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo ora alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso, nel testo modificato, il disegno di legge.

È approvato.

«Disposizioni per il settore dell'elettronica» (1179)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per il settore dell'elettronica».

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta del 19 ottobre.

Avverto che il prescritto numero dei senatori del Gruppo comunista e della Sinistra indipendente ha preannunciato l'intenzione di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Prendo atto di questo fatto nuovo e, in sede di aggiornamento della seduta, prenderemo contatto con i Gruppi per vedere come risolvere i problemi. Vorrei soltanto che risulti con chiarezza la seguente situazione. A seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio successivamente al dibattito intervenuto in questa sede, ho più volte dichiarato che è intenzione del Ministro e del Governo ritenere lo strumento della REL esaurito nei suoi compiti istituzionali fissati per legge. Il provvedimento al nostro esame aveva ed ha unicamente lo scopo di consentire il completamento dell'attuazione di alcune delibere già assunte in sede CIPI, le quali per le ragioni più volte spiegate non hanno potuto trovare compimento. Esse riguardano alcune imprese del settore che si trovavano e si trovano in difficoltà; l'attuazione di quelle delibere consentirà al Governo e alle imprese interessate di portare a compimento le iniziative a suo tempo intraprese.

Questa dichiarazione contiene un invito a voler riesaminare l'atto che oggi viene preannunciato, per poter portare a compimento l'*iter* legislativo di questo provvedimento, che – ripeto – non ha nulla a che vedere con il prosieguo e il consolidamento delle iniziative già assunte nel campo dell'elettronica.

CONSOLI. Vorrei motivare le ragioni della nostra preannunciata richiesta di passaggio dalla sede deliberante a quella referente. Non intendiamo rallentare il processo legislativo, è anzi la prima volta che ci assumiamo simile responsabilità.

La decisione della Commissione bilancio e soprattutto l'orientamento che si sta delineando pongono seri dubbi addirittura sull'utilità di approvare un disegno di legge del genere. Infatti siamo tutti d'accordo nell'affermare che la REL ha svolto una funzione profondamente negativa e che debba quindi cessare la sua attività. Tuttavia se non si affrontano i problemi di questo settore, non si capisce per quale motivo dobbiamo utilizzare delle disponibilità di bilancio. Se queste aziende devono andare in malora e non si deve formare il polo dell'elettronica civile, non si capisce perchè dobbiamo sprecare dei quattrini. Ritengo che a questo punto occorra una riflessione più approfondita circa la costituzione del polo dell'elettronica civile, a meno che il Governo, che pure aveva previsto nel disegno di legge questa finalizzazione, non ritenga che quell'idea sia ormai da abbandonare.

Tutto ciò richiede una pausa di riflessione e un dibattito molto più approfondito. È questo il motivo per cui – ribadisco – preannuncio la richiesta del passaggio dalla sede deliberante a quella referente per l'esame del disegno di legge n. 1179.

MANCIA. Signor Presidente, ci troviamo di fronte alla preannunciata richiesta che obbliga la Commissione a modificare l'*iter* seguito per l'approvazione di questo provvedimento.

Noi senatori del Gruppo socialista avevamo espresso le nostre vive preoccupazioni allorquando, fin dall'inizio, abbiamo dovuto formulare un

giudizio sul disegno di legge per la riconferma della REL: una preoccupazione condivisa ed esternata non solo dal nostro Gruppo, ma un po' da tutti. Si era giunti quindi a stabilire che comunque sul problema dell'elettronica civile si sarebbe aperto un dibattito e al tal fine abbiamo fornito al sottosegretario Sanese alcuni dati negativi che erano di nostra conoscenza (mi riferisco in modo particolare alla situazione dell'azienda Lenco di Ancona), dato che ci trovavamo di fronte – così sembrava – all'approvazione di un provvedimento che poteva garantire a quell'azienda il proseguimento della propria o di diversa attività. Avevamo anche stabilito che potevamo concordare sull'approvazione del disegno di legge, a condizione di disporre di un quadro ben preciso dei rapporti tra finanziamenti e occupazione, al fine di conoscere le prospettive delle aziende interessate dal punto di vista occupazionale.

Il sottosegretario Sanese ha consegnato alla Commissione una relazione che lascia insoluti molti dubbi. Ad esempio, e mi riferisco sempre al caso specifico della Lenco in quanto non posso conoscere l'intera casistica della situazione nazionale, era stato sottoscritto un accordo dal Ministero dell'industria e dalla stessa REL che impegnava il primo a concordare un intervento per l'attività della Lenco, l'attuale Sogemi; questo intervento, tuttavia, ancora non c'è stato.

Prendendo lo spunto dalla preannunciata intenzione del Gruppo comunista di richiedere il passaggio dell'esame del disegno di legge in sede referente, voglio far presente al rappresentante del Governo che la vicenda non si è svolta nel modo più chiaro e per questo alcune responsabilità sono senza dubbio del Ministero dell'industria: se fin dall'inizio la situazione fosse stata gestita in modo molto più puntuale, chiaro e preciso, sicuramente saremmo potuti arrivare ad una conclusione diversa.

Certo ci meraviglia anche il comportamento e la preannunciata richiesta del Gruppo comunista: lo dico con molta franchezza, pur se nessuno – per carità! – vuol disconoscere la facoltà per ciascun Gruppo politico di richiedere il passaggio dalla sede deliberante alla sede referente. Però in questa situazione, nella quale alcune aziende ed anche le organizzazioni sindacali attendono una nostra decisione, potevamo anche giungere ad una conclusione di carattere temporaneo senza inficiare (come abbiamo detto nel passato, quando abbiamo discusso l'inserimento nel disegno di legge di norme poco chiare quali quelle del polo dell'elettronica) una possibile riconsiderazione complessiva e ponderata della problematica.

Ribadisco che ci troviamo di fronte alla necessità di adottare una decisione e dichiaro che il Gruppo socialista intende andare avanti nel modo più celere possibile, anche approfondendo e discutendo i diversi aspetti della questione. Occorre distinguere i due momenti: il primo, che riguarda l'opportunità di dare una risposta immediata ad aziende che l'attendono e l'altro, relativo alla necessità di un dibattito complessivo per il settore dell'elettronica civile. Non vorrei che si cadesse nell'errore che la prospettiva di un dibattito complessivo per il settore dell'elettronica faccia perdere di vista l'urgenza di alcune decisioni. Questa è la nostra prima preoccupazione e quindi chiediamo ai colleghi del Gruppo comunista di assumersi la precisa responsabilità perchè almeno in sede referente si proceda in modo più snello al fine di giungere all'approvazione finale del provvedimento.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere una preghiera ai senatori del Gruppo comunista. Ritengo che non risponda alla prassi una richiesta di passaggio dalla sede deliberante alla sede referente per l'esame di un disegno di legge,

anche perchè l'intendimento della Presidenza della Commissione è sempre quello di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione dei provvedimenti il più possibile in sede deliberante. Mi permetterei allora di pregare i colleghi del Gruppo comunista di soprassedere per il momento alla richiesta preannunciata, tenuto anche conto della sospensione dei lavori prevista per la prossima settimana. Potremmo utilizzare questo lasso di tempo per riflettere sul testo e sulla procedura da seguire, perchè può darsi che si possa intervenire con qualche chiarimento e proseguire l'esame del disegno di legge in sede deliberante.

CONSOLI. Signor Presidente, non ho difficoltà ad attendere una decina di giorni per eventualmente decidere di presentare poi la richiesta di passaggio in altra sede. Il problema non è quello di prendere tempo, ma di decidere se costituire o meno un polo per l'elettronica civile. In questo ambito occorre decidere anche che fine fanno le aziende per le quali abbiamo speso ben 400 miliardi fino ad oggi senza garantire nè il livello occupazionale nè la possibilità di impiantare una valida industria italiana in questo settore, dove c'è un mercato invece molto vivace. Se non c'è chiarezza sulla prospettiva cui andiamo incontro, ritengo perfino inutile spendere ancora altri miliardi. Anzi, ritengo che i fondi previsti in bilancio per il disegno di legge in esame potrebbero essere più utilmente impiegati per l'istituzione del polo dell'elettronica piuttosto che per la REL.

Tuttavia il Gruppo comunista è disponibile a proseguire l'*iter* del disegno di legge in sede deliberante, soprassedendo alla richiesta di passaggio alla sede referente, qualora la maggioranza chiarisca rapidamente le proprie posizioni.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» (788), d'iniziativa del senatore Vettori e di altri senatori

«Provvedimenti di sostegno ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane» (1057), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane», d'iniziativa dei senatori Vettori ed altri, e: «Provvedimenti di sostegno ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane», d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 20 ottobre.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come ricorderà, nella precedente seduta ho svolto la relazione ed ho presentato alcuni emendamenti, uno dei quali relativo alla copertura finanziaria e frutto anche della collaborazione del Ministero. In ordine a tali emendamenti, tuttavia, non sono stati ancora espressi i previsti pareri e mi risulta, peraltro, che verranno presentati altri emendamenti da parte di Gruppi politici diversi.

Propongo pertanto di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge.

PRESIDENTE. Preso atto della proposta del senatore Vettori, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO